PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994

Art. 8

Disposizioni per il comune di Roma

L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e presiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata sino al 31 dicembre 1995, per il complessivo importo di lire 380 miliardi. I mutui sono assistiti da contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento cosi' come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

Versione in vigore dal 28 giugno 1994, non più in vigore dal 27 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
Estremi	Decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1994-410-1994/art-8-disposizioni-per-il-comune-di-roma/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it